

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 DI SANLURI E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 DI CARBONIA. ATTIVITA' DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESTAZIONI MEDICHE DI CARDIOLOGIA.

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927 – P. IVA 02265950929), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Maria Maddalena Giua, che agisce in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9;

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia (C.F. - P.Iva 02261310920), di seguito indicata come ASL N. 7, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Antonio Onnis, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale - Via Dalmazia, 83, Carbonia.

PREMESSO CHE

- presso la ASL n. 6 di Sanluri è emersa la necessità di pervenire al potenziamento dell'attività della U.O. Cardiologia del P.O. "N.S. di Bonaria" di San Gavino M.le, in considerazione del rapido e significativo aumento delle esigenze assistenziali della popolazione residente nel territorio di competenza aziendale;
- che tale necessità è altresì ulteriormente amplificata dal recente trasferimento di n. 3 dirigenti cardiologi della Asl Sanluri presso altri Enti;
- l'accertata impossibilità di intensificare l'attività della suddetta U.O. facendo ricorso al personale dipendente ha generato per la Asl n. 6 di Sanluri la necessità di avvalersi della collaborazione professionale di Dirigenti Medici specialisti nella disciplina di cui trattasi;
- che la Asl n. 7 di Carbonia ha manifestato la propria disponibilità a stipulare una convenzione di consulenza professionale finalizzata a consentire, per il tramite del proprio personale medico dipendente, alla Asl n. 6 di Sanluri l'acquisizione di prestazioni specialistiche di cardiologia;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La ASL n. 7 si impegna a fornire alla A.S.L. n. 6, per il tramite del proprio personale medico specialista in cardiologia, una attività di consulenza e collaborazione avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni inerenti la disciplina di cardiologia.

ART. 2

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo sarà erogata dai Dirigenti Medici dei Servizi di Cardiologia dipendenti dell'ASL 7 presso il corrispondente Reparto del P.O. "N.S. di Bonaria" della Asl n. 6, su richiesta della Direzione Sanitaria del P.O. San Gavino M.le ed al di fuori del normale orario di servizio.

L'attività di collaborazione avrà un'articolazione oraria pari a un massimo di n. 51 (cinquantuno) ore settimanali e sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs n. 66/2003 in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana, fatte comunque salve le esigenze prioritarie dell'ASL 7; la piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione Medica del P.O. "Sirai" della Asl 7 di Carbonia e la Direzione Medica del P.O. "N.S. Bonaria San Gavino M.le" della Asl 6 Sanluri.

Nel caso di ulteriori necessità assistenziali è fatta salva la possibilità che le parti addivengano ad ulteriore accordo circa l'ampliamento delle ore di attività oggetto della presente convenzione.

ART.3

Per le suddette prestazioni la ASL n. 6 di Sanluri corrisponderà all'Azienda Sanitaria di Carbonia un compenso lordo pari ad € 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di prestazione, con Irap a carico della Asl 6. Sarà inoltre riconosciuto il rimborso chilometrico per l'intero viaggio (andata e ritorno) sostenuto per ogni accesso, da remunerarsi ad 1/5 del costo del carburante (secondo il costo aggiornato diffuso dal Ministero dello Sviluppo Economico).

Il tragitto di andata e ritorno è da intendersi quello sostenuto dal punto di partenza, inteso come luogo più vicino tra il domicilio/residenza del consulente sino a San Gavino Monreale, per un massimo di 150 Km (centocinquanta) rimborsabili ad accesso.

ART.4

Il compenso lordo risultante dal computo delle ore come determinato all'art. 2 della presente convenzione verrà corrisposto mensilmente dalla Asl n. 6 all'Azienda Sanitaria di Carbonia.

Gli oneri IRAP nella misura di legge saranno a carico della Asl 6.

Il pagamento verrà effettuato dai competenti Uffici amministrativi aziendali successivamente all'acquisizione e alla verifica di regolarità dei prospetti riepilogativi relativi all'attività mensile svolta dai professionisti incaricati, debitamente autorizzati dal Direttore dell'U.O. di riferimento della Asl 6.

Gli Uffici amministrativi della Asl 6, constatata la conformità della citata certificazione riepilogativa, procedono al calcolo dei compensi dovuti sulla base del costo orario e del singolo accesso previsto al precedente art. 3 e all'invio delle relative rendicontazioni oraria ed economica al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria, che provvederà all'emissione della relativa fattura.

ART.5

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore come determinato al precedente art. 3 verrà corrisposto dalla Asl n. 6 alla Asl n. 7 la quale ne attribuirà il 95% ai consulenti aventi diritto, previa presentazione di riepilogo degli accessi effettuati da ciascun consulente attestato dalla Direzione Sanitaria del P.O. di San Gavino M.le.

La ASL n. 7 di Carbonia, emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio della ASL, della rendicontazione delle prestazioni effettuate e di un prospetto, debitamente vistato dalla Direzione Sanitaria del P.O. di San Gavino M.le della Asl Sanluri, che indichi i giorni e l'orario in cui è stata svolta l'attività in convenzione.

ART.6

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione la Asl n. 6 assicurerà idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e per danni derivanti a terzi, al prestatore d'opera nelle prestazioni rese nell'ambito della stessa.

ART.7

La presente convenzione, decorrerà dalla data di stipulazione tra le parti cesserà alla data del 31 dicembre 2016, con esclusione del rinnovo tacito.

ART.8

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute.

ART.9

La presente convenzione, verrà registrata limitatamente in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 4 pagine e di n. 9 articoli.

La presente convenzione, composta da n. 4 pagine e n. 9 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Commissario Straordinario
della A.S.L. n. 7 di Carbonia
Dr. Antonio Onnis

Il Commissario Straordinario
della A.S.L. n. 6 di Sanluri
Dr.ssa Maria Maddalena Giua